

**ESCLUSIONI / DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE**  
**D.G.R. n. 3606/2020**

**Esclusioni**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, c. 4, della L.R. n. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo\*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;  
*(\* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas)*
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci\*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili (FAP ≡ Filtro Anti-Particolato), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente Normativa;  
*(\*\* Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di Ossidi di Azoto (rilevanti per la formazione di Particolato Secondario) e comunque fino al 30/09/2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di Particolato pari o inferiore a 0,0045 g/Km (Campo V.5 della Carta di Circolazione del Veicolo)*
- i veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'art. 60, c. 4 del D.Lgs. n. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da Associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da Associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre-Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di Pronto Soccorso Sanitario;
  - scuolabus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di Categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della Normativa Statale in materia di circolazione stradale.

**Deroghe**

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'All. 2 della D.G.R. n. 3606/2020;
- veicoli appartenenti a Soggetti Pubblici e Privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno n. 3 (tre) persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992.

I Comuni non possono rilasciare ulteriori deroghe (speciali e personali) alle limitazioni alla circolazione rispetto a quanto disposto a livello regionale.

### **Ambito Applicazione**

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, c. 3 della L.R. n. 24/2006, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- delle Autostrade;
- delle Strade di Interesse Regionale R1, come individuate, con D.G.R. n. 19709/2004 e successivi aggiornamenti, dalla classificazione funzionale, definita ai sensi della L.R. n. 9/2001, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali e i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.